

ALLEGATO “A” AL REP. 57748/30549

Statuto

dell'Associazione

“Città di Trento - Associazione sportiva dilettantistica”

TITOLO I

Denominazione, sede legale, affiliazione, operatività

Articolo 1

Costituzione

1. Ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice civile, è costituita un'Associazione sportiva dilettantistica riconosciuta denominata “Città di Trento Associazione sportiva dilettantistica”, in breve “Città di Trento A.S.D.”.
2. L'Associazione ha sede legale nel comune di Trento. La variazione della sede legale, purché all'interno nello stesso comune, non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. In particolare, l'Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale e organizzativa, aderisce alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e al Centro Sportivo Italiano (CSI), ai cui statuti e regolamenti si conforma. L'Associazione può aderire ad altre federazioni sportive nazionali, o a enti di promozione sportiva locale, con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione si conforma, altresì, alle deliberazioni e alle direttive del CONI. L'Associazione si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della Associazione sportiva.
4. L'Associazione opera all'interno del territorio della provincia di Trento; potrà operare anche in campo nazionale ed internazionale.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Articolo 2

Finalità generali

1. L'Associazione è apolitica, e non ha scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. n.36/2021.
2. Essa opera per fini sportivi, di interesse sociale, educativo, ricreativo e culturale, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi dei soci e della collettività.

Articolo 3

Scopi e attività

1. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza

alle suddette attività sportive.

2.L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dell'atletica leggera, e l'organizzazione, l'allestimento e la promozione di manifestazioni sportive – agonistiche, promozionali, giovanili, amatoriali e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. L'Associazione si impegna, inoltre, a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021

3.Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Articolo 4

Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata, e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO III

Della vita associativa

Articolo 5

Ammissione soci

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Possono aderire gli enti giuridici rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato.

2. Ai fini sportivi, per "*irrepreensibile condotta*" deve intendersi una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo. È in ogni caso esclusa l'ammissione in presenza di condanne penali per delitti dolosi e provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso. E', quindi, espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. E', inoltre, garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, oltre alla democraticità della struttura.

4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, impegnandosi al versamento dell'eventuale quota associativa annuale, ad attenersi al presente statuto, all'eventuale regolamento interno, e ad osservare le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, oltretutto a partecipare alla vita associativa. La domanda deve contenere tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni istituzionali.

5. Il Consiglio Direttivo, nei 60 (sessanta) giorni successivi, potrà procedere all'accettazione. Nel caso di esclusione si dovrà assumere una delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea dei soci successiva entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del diniego. L'esito gli verrà comunicato per iscritto a termine della riunione assembleare medesima.

6. L'ammissione del nuovo socio è annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

7. Le quote e i contributi associativi sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

8. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il socio minorenne può partecipare alle riunioni assembleari in forma consultiva, senza concorrere alla determinazione dei quorum. Il socio minorenne può, tuttavia, essere pienamente rappresentato da colui che ne esercita la responsabilità genitoriale e che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore. Con tale rappresentanza, anche il socio minorenne concorre alla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi, ad esclusione del diritto di elettorato passivo.

9. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea. La quota di ingresso è identica per tutti gli associati.

10. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta, nel rispetto del GDPR n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003.

Articolo 6

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

c) il diritto di esercitare l'elettorato attivo e passivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del presente statuto;

d) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale e del bilancio preventivo;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne

impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio. E' esclusa l'estrazione di copie, ovvero l'effettuazione di rilievi fotografici, dei documenti esaminati.

3. Gli associati sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) all'osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione si affilia;
- c) al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi per specifiche attività istituzionali alle quali l'associato intenda volontariamente partecipare; l'ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

Articolo 7

Recesso – Esclusione

1. La qualifica di associato si perde per decesso, recesso, esclusione.

2. Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, E-mail. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'esercizio sociale, purché sia comunicata almeno tre mesi prima della scadenza. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno al patrimonio della stessa, né ha diritto al rimborso della quota associativa e dei contributi versati.

3. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che non provveda al versamento della quota associativa annuale entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'esercizio sociale. Decorso tale termine il socio si intende decaduto. Il Consiglio direttivo, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, sollecita per iscritto il socio al versamento;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

4. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, E-mail. Il destinatario del provvedimento ha 15 (quindici) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'impugnazione in contraddittorio con l'interessato. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Codice civile, il socio espulso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di espulsione della Associazione.

5. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi i termini di cui al comma precedente.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

7. L'associato radiato non può essere più riammesso.

TITOLO IV

Organi sociali

Articolo 8

Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore Unico dei Conti, se nominato.

2. I componenti degli organi dell'Associazione sono tenuti ad operare nell'interesse esclusivo dell'Associazione stessa. Possono ricoprire cariche sociali i soci maggiorenni dell'Associazione, ad eccezione del Revisore Unico dei Conti che, maggiorenne, potrà essere anche soggetto esterno all'Associazione. Nel caso di Revisore Unico dei Conti interno all'Associazione, egli non può essere componente del Consiglio Direttivo, né assumere altra carica all'interno dell'Associazione.

3. La carica di consigliere e revisore è incompatibile con quella ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, o Ente di promozione sportiva.

4. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive. Le cariche sono svolte a titolo gratuito, ad eccezione della carica di Revisore Unico dei Conti, per la quale può essere prevista retribuzione, entro i limiti di legge.

Articolo 9

Convocazione e funzionamento dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato. Un socio può essere portatore di una sola delega. La delega deve essere nominativa e formulata per iscritto, indicando l'identità del socio delegante e del socio delegato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

4. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, che ne propongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente provvede alla convocazione entro 30 (trenta) giorni; in mancanza provvede alla convocazione il Vicepresidente ovvero, in subordine, il Revisore Unico dei Conti. In mancanza dei suddetti interventi, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Trento.

5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede legale dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia

loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea viene indetta mediante apposita convocazione, ad ogni associato, da comunicare all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita, anche in assenza di dette formalità, qualora vi partecipino tutti i soci con diritto di voto, anche tramite delega, a condizione che si dichiarino informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

7. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un giorno dalla prima convocazione.

8. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dal socio designato dagli intervenuti.

10. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Il ruolo di Segretario dell'Assemblea può essere svolto dal Segretario del Consiglio Direttivo.

11. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere riportati i verbali. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

12. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali, o comporti la modifica del presente statuto, ovvero in caso di fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

13. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea, e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14. In merito all'annullamento e alla sospensione delle deliberazioni assembleari, si richiama l'articolo 23 del Codice civile.

Articolo 10

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (30 aprile), per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Fino al momento dell'approvazione del preventivo, il Consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente.

2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) elegge e revoca il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Revisore Unico dei Conti;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- c) delibera sugli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione, e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sul ricorso contro il diniego di ammissione del socio, o sulle deliberazioni di esclusione eventualmente impugnate;
- f) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
- g) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto;
- h) delibera sui diritti reali immobiliari.

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (o rappresentanza) della maggioranza degli associati aventi diritto di voto, e delibera con voto della maggioranza dei presenti (o rappresentati). In seconda convocazione, è ammesso il voto favorevole della maggioranza dei presenti (o rappresentati).

4. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Codice civile, gli amministratori non hanno voto nelle materie riguardanti la loro responsabilità e per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 11

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché sull'eventuale fusione, scissione, o trasformazione dell'Associazione;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

2. Per le modifiche statutarie, e per la fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione è richiesta, in prima convocazione, la presenza (o rappresentanza) di almeno 3/4 degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (o rappresentati). In seconda convocazione, è richiesta la presenza (o rappresentanza) di almeno 1/3 dei soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (o rappresentati).

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ. Non sono previste deleghe.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Fidal, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme o dai regolamenti CONI e Fidal o EPS cui l'A.S.D. sia affiliata, e non siano assoggettati da parte di CONI o Federazioni o EPS ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori a un anno.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
7. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, degli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
8. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
9. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "*da remoto*", con le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 5, dello statuto.
10. I membri del Consiglio direttivo sono convocati con le modalità formali della convocazione dell'Assemblea degli associati dal Presidente, o quando sia richiesto da 1/3 dei consiglieri. In tale ipotesi, il Presidente procede alla convocazione entro i successivi 30 (trenta) giorni. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. La comunicazione di convocazione deve pervenire per iscritto almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione. In mancanza di osservanza delle forme e dei termini previsti, il Consiglio Direttivo si intende regolarmente convocato se presenti tutti i consiglieri.
11. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
12. Per tutte le cariche sociali si dà applicazione all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
13. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e del bilancio preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative annuali;
- d) assumere le decisioni inerenti le spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione, nonché di eventuali volontari, e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) programmare le attività da svolgere nel nuovo anno sociale, e promuovere l'allestimento delle attività agonistiche o ricreative approvate dall'assemblea;
- h) predisporre le proposte di modifica dello statuto, di fusione, scissione, o trasformazione dell'Associazione, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) istituire commissioni e nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati, o su eventuali cause di esclusione;
- n) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto, o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 14

Dimissioni e cause di decadenza dei consiglieri, del Consiglio direttivo e del Presidente

1. Il consigliere decade:

- 1) per decesso;
- 2) per perdita della qualifica di socio;
- 3) per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo;
- 4.) per dimissioni.

2. Le dimissioni vengono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, ed hanno effetto immediato. In tal senso, si applica la procedura di sostituzione degli amministratori.
3. Il consigliere può essere, altresì, espulso per comportamenti contrari al buon nome della Associazione, ovvero per inosservanza delle disposizioni statutarie, regolamentari, deliberative, di legge. Il provvedimento di espulsione viene comunicato per iscritto al consigliere interessato, il quale può presentare appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Entro i 30 (trenta) giorni successivi l'Assemblea dovrà comunicare all'appellante la propria decisione sul ricorso che è inappellabile. Rimane fermo il diritto del consigliere di procedere ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del presente statuto.
4. Il Presidente decade per le medesime cause previste per i consiglieri e vengono osservate, in caso di espulsione, le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo. In tal senso, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 (sessanta) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
5. In caso di dimissioni o decesso o decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima successiva riunione, procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Qualora non sia possibile procedere a tale sostituzione, il nuovo consigliere viene eletto dalla prima Assemblea ordinaria utile.
6. Qualora per dimissioni, decesso o decadenza il numero dei consiglieri eletti dall'Assemblea venisse ad essere inferiore alla metà più uno del numero fissato per il mandato corrente, il Presidente dovrà convocare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento un'Assemblea ordinaria per il rinnovo dell'intero Consiglio. In mancanza di convocazione da parte del Presidente, vi provvede il Vice Presidente e, se quest'ultimo non vi provvede, l'Assemblea è convocata dal Revisore Unico dei Conti.

Articolo 15

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Egli dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tali organi dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente può delegare le proprie funzioni per determinati atti, e ove concesso dalla legge, ad uno dei membri del Consiglio Direttivo.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva.
6. Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate a bilancio, o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
7. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente entro 20 giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito verbale da conservare agli atti e inserito nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

8. Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati, e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

9. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

10. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento. Il tesoriere presiede, altresì, alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Al Tesoriere spetta, inoltre, la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11. Le funzioni di Segretario o Presidente e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Presidente o Vicepresidente.

Articolo 16

Organo di revisione

1. L'Assemblea nomina ogni 4 (quattro) anni un Revisore Unico dei Conti, iscritto all'Albo dei revisori contabili, di cui all'articolo 2397, comma 2. Del Codice civile.

2. Non sono nominabili, e se nominati decadono, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Presidente dell'Associazione o dei membri del Consiglio Direttivo.

3. Il Revisore Unico dei Conti può essere rinominato.

4. Il Revisore Unico dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

5. Il Revisore Unico dei Conti cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea generale. In particolare, il Revisore Unico dei conti controlla la regolare tenuta della contabilità e dei Libri sociali, esamina il bilancio consuntivo annuale e redige una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative.

6. In caso di riscontrate gravi irregolarità amministrative deve chiedere la convocazione dell'Assemblea.

7. L'attività del Revisore Unico dei Conti deve risultare da apposito processo verbale riportato nel Libro verbali del Revisore Unico dei Conti, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

TITOLO V

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 17

Rendiconto economico

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto/bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare, entro i termini di cui all'articolo 2364, comma 2, del Codice civile.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione per la prescritta revisione da parte del Revisore Unico dei Conti, entro congruo termine, per la redazione della relazione di cui all'articolo 16, comma 5 del presente statuto.
6. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 14 del presente statuto.

Articolo 18

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento.
2. Esso è costituito da:
 - 1) fondo patrimoniale di garanzia vincolato, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
 - 2) fondo di dotazione, costituito da conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
 - 3) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - 4) eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.
3. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) dalla quota associative annuale;
 - b) contributi da parte di enti pubblici, ovvero entrate derivanti da convenzioni;
 - c) erogazioni liberali da associati e da terzi;

- d) donazioni, lasciti testamentari, legati;
 - e) da corrispettivi da prestazioni di servizi, o da cessioni di beni, resi nei confronti degli associati e di terzi;
 - f) da entrate da attività secondarie e strumentali;
 - g) da ogni altra entrata, compatibile con la legge in materia di sport dilettantistico, nonché sponsorizzazioni, sovvenzioni, contributi o rimborsi derivanti da convenzioni che concorrano ad incrementare la disponibilità di bilancio.
4. L'Associazione destina eventuali avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. I proventi derivanti da attività strumentali e secondarie sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione; l'Assemblea delibera sulla utilizzazione dell'avanzo di gestione che deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, o ai fini dell'incremento del patrimonio.
5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021.
6. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.
7. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né esigere la restituzione della quota associativa versata, né di ogni altro contributo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, del rapporto associative.

TITOLO VI

Dei lavoratori e volontari

Articolo 19

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, salvo diversa disposizione di legge.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate le spese sostenute, secondo le disposizioni di legge. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

TITOLO VII

Articolo 20

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria di cui all'art. 11, comma 3, dello statuto.
2. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo all'atto di scioglimento viene deliberato in merito alla destinazione ed è devoluto a favore di altra associazione a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021, salva diversa destinazione disposta dalla legge.
4. In caso di scioglimento dell'Associazione la delibera deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze.

Art. 21

Clausola compromissoria

1. Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i soci ovvero fra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito ai sensi degli Statuti delle Federazioni e/o Enti sportivi a cui l'associazione sarà affiliata e che tutti i soci si obbligano ad accettare.
2. Rimane fermo il diritto per ciascun associato di agire ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Codice civile.

Articolo 22

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.
2. Si richiama il D. Lgs. n.36/2021, e successive modificazioni e integrazioni.

F.to Valler Gianni

F.to Arcadio Vangelisti Notaio L.S.